

Prot. n. 13698 – I/8

Bari, 19.02.2020

e p.c.: Ai Dirigenti Amministrativi
Al Magnifico Rettore
Al Direttore Generale
LORO SEDI

Oggetto: Circolare informativa n. 3/2020 – obblighi pubblicazione dirigenti

Nel D.L. 162/2019 c.d. “mille proroghe 2020”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2019 ed entrato in vigore il giorno stesso della pubblicazione, all’art. 1, co. 7, sono inserite alcune disposizioni rilevanti in materia di obblighi di trasparenza di cui all’art. 14, co. 1-bis, del d.lgs. 33/2013.

I commi da 7 a 7-quater dell’articolo 1 dispongono che fino al 31 dicembre 2020 non costituisce causa di responsabilità dirigenziale e non si applicano le relative sanzioni per la mancata pubblicazione da parte delle pubbliche amministrazioni dei compensi e dei dati reddituali e patrimoniali dei dirigenti pubblici, come stabilito dal D.Lgs. 33/2013. Fanno eccezione i dirigenti di cui all’art. 19, commi 3 e 4 del decreto legislativo 165 del 2001 (segretario generale, capodipartimento, dirigente con incarichi di funzione dirigenziale di livello generale) per i quali continua a trovare applicazione la disciplina vigente relativa agli obblighi di pubblicazione (ex art. 14 D.lgs. 33/2013). Sono fatti salvi i settori per i quali è possibile disporre una deroga in ragione del pregiudizio per la sicurezza.

La previsione è adottata nelle more dell’adozione dei provvedimenti di adeguamento alla sentenza della Corte costituzionale n. 20 del 21 febbraio 2019, con cui l’obbligo di pubblicazione di tali dati è stato oggetto di una parziale dichiarazione di incostituzionalità, demandando ad un regolamento di delegificazione, da adottare sentito il Garante per la privacy, l’individuazione dei dati che le amministrazioni devono pubblicare con riguardo ai titolari di incarichi dirigenziali, comunque denominati, nel rispetto di determinati criteri quali:

- la graduazione – tenuto conto di una serie di elementi relativi all’incarico svolto -

degli obblighi di pubblicazione dei dati relativi al curriculum ed all'assunzione di altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e i relativi compensi;

- la possibilità che i dati patrimoniali possano essere oggetto anche di sola comunicazione all'amministrazione di appartenenza;
- l'individuazione dei dirigenti dell'amministrazione dell'interno, degli affari esteri, delle Forze di polizia, delle Forze armate e dell'amministrazione penitenziaria che sono esclusi dall'obbligo di pubblicazione, per motivi di sicurezza.

Si ricorda che il D.lgs. n. 33/2013 (codice della trasparenza) reca disposizioni riguardanti gli **obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni**, in attuazione di quanto previsto dalla legge anticorruzione (L. 190/2012). Il provvedimento individua una ampia serie di documenti e di atti la cui pubblicazione costituisce un obbligo da parte delle pubbliche amministrazioni. I documenti, le informazioni ed i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria sono pubblicati per un periodo di 5 anni e comunque fino a che producono i loro effetti; per renderli accessibili, sono pubblicati in un'apposita sezione denominata «Amministrazione trasparente» nella *home page* dei siti istituzionali di ciascuna p.a. (articoli 8 e 9).

Tra gli obblighi di pubblicazione delle p.a. vi rientrano quelli che riguardano i dati dei **titolari di incarichi politici**, anche di natura non elettiva, e i **dirigenti pubblici**.

Con riferimento a detti soggetti le pubbliche amministrazioni sono tenute a pubblicare:

- l'atto di nomina (art. 14, comma 1, **lett. a**);
- il curriculum (art. 14, comma 1, **lett. b**);
- i compensi di qualunque natura connessi alla carica, compresi gli importi di viaggi di servizio e missioni (art. 14, comma 1, **lett. c**);
- i dati relativi ad eventuali altri incarichi in enti pubblici o privati e relativi compensi (art. 14, comma 1, **lett. d**);
- altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e relativi compensi (art. 14, comma 1, **lett. e**);
- le dichiarazioni patrimoniali cui all'articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441, nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge,

limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso (art. 14, comma 1, **lett. f**), D.lgs. 33/2013).

Le pubbliche amministrazioni pubblicano tali dati **entro tre mesi** dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi dalla cessazione dell'incarico (art. 14, comma 2).

L'obbligo di pubblicazione dei dati patrimoniali, in origine previsto per i soli titolari di incarichi politici, è stato **esteso anche ai dirigenti pubblici** ad opera del D.lgs. **97/2016** che ha apportato diverse modifiche e integrazioni al D.lgs. 33/2013. Il nuovo comma 1-bis dell'articolo 14 del D.lgs. 33/2013 (introdotto dall'art. 13, comma 1, lett. c) del D.lgs. 97/2016) ha previsto in particolare la pubblicazione di tali dati "per i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione".

Per i dirigenti l'obbligo riguarda i **dati patrimoniali** ricavabili dalla **dichiarazione dei redditi** e da apposite **attestazioni sui diritti reali** sui beni immobili e mobili iscritti in pubblici registri, sulle azioni di società e sulle quote di partecipazione a società (art. 2, L. 441/1982). Inoltre, la medesima legge prevede che entro un mese dalla scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche, è necessario depositare un'attestazione concernente le **variazioni della situazione patrimoniale** intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi (art. 3) e che entro tre mesi successivi alla cessazione dall'ufficio è necessario depositare una dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione (art. 4).

L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, compresi quelli di cui sopra, costituiscono elemento di valutazione della **responsabilità dirigenziale**, eventuale causa di **responsabilità per danno** all'immagine dell'amministrazione e sono comunque valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla *performance* individuale dei responsabili (art. 46, D.lgs. 33/2013).

Inoltre, la mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento

dell'assunzione in carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado ove gli stessi vi consentano, nonché tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica, dà luogo a una **sanzione amministrativa pecuniaria** da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della mancata comunicazione e il relativo provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'amministrazione o organismo interessato. Le sanzioni sono irrogate dall'ANAC, secondo le modalità fissate dalla medesima Autorità nel regolamento del 16 novembre 2016 (art. 47, D.lgs. 33/2013).

L'Autorità nazionale anticorruzione, in considerazione delle modifiche intervenute, ha adottato apposite Linee guida sull'attuazione dell'articolo 14 del D.lgs. 33/2013 come modificato dall'art. 13 del D.lgs. 97/2016 (Deliberazione 8 marzo 2017, n. 241) con le quali ha fornito indicazioni e chiarimenti ai fini dell'applicazione delle nuove disposizioni, compresa l'entrata in vigore.

La disposizione in esame ha **sospeso fino al 31 dicembre 2020 l'applicazione delle sanzioni** previste dagli articoli 46 e 47 del codice della trasparenza, in caso di **mancata pubblicazione sia dei compensi, sia dei dati patrimoniali dei dirigenti** ivi comprese le posizioni organizzative ad essi equiparati; sono esclusi i dirigenti di cui all'art. 19, commi 3 e 4 del decreto legislativo 165 del 2001, ossia i dirigenti con incarichi di segretario generale di ministeri o con incarichi di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali (art. 19, comma 3) e dei dirigenti con incarichi di funzione dirigenziale di livello generale (art. 19, comma 4). Per tali dirigenti continua a trovare piena applicazione la disciplina di pubblicazione vigente (ex art. 14 D.lgs. 33/2013), ferma restando la previsione di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art. 14.

Sull'estensione dell'obbligo di pubblicazione ai **redditi e patrimoni personali** (di cui all'art. 14, comma 1, **lett. f**), del D.lgs. 33/2013) di **tutti** i dirigenti pubblici, è intervenuta la sentenza 20/2019 della Corte costituzionale, che ha evidenziato come si tratti di dati non necessariamente e direttamente collegati all'espletamento dell'incarico affidato.

La Corte ha quindi dichiarato **l'illegittimità costituzionale** della norma nella parte in cui prevede che le pubbliche amministrazioni devono pubblicare i dati di cui all'art. 14, comma 1, lettera f), per tutti i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure

pubbliche di selezione, anziché solo per i titolari degli incarichi dirigenziali previsti dall'art. 19, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. La Corte ha ritenuto viceversa legittimo l'obbligo di pubblicazione dei compensi di tutti i dirigenti pubblici.

La disposizione in esame prevede che **entro il 31 dicembre 2020** il Governo adotti un **regolamento di delegificazione** (ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988) che individui i **dati** che le pubbliche amministrazioni e gli altri soggetti previsti dalla legge devono pubblicare con riferimento ai titolari amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali, comprese le posizioni organizzative ad essi equiparate. Gli altri soggetti tenuti alla pubblicazione sono quelli indicati all'articolo 2-bis, comma 2, del D.lgs. 33/2013, ossia:

- enti pubblici economici e ordini professionali;
- società in controllo pubblico, escluse le società quotate, nonché le società da esse partecipate, salvo che queste ultime siano, non per il tramite di società quotate, controllate o partecipate da amministrazioni pubbliche;
- associazioni, fondazioni e enti di diritto privato, con bilancio superiore a 500 mila euro, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell'organo d'amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni.

La richiamata sentenza n. 20 del 2019 della Corte costituzionale, al punto 5.4 del considerato in diritto, ha rilevato che la disposizione poi dichiarata incostituzionale non prevedeva "alcuna differenziazione in ordine al livello di potere decisionale o gestionale". La sentenza osserva quindi che "il legislatore avrebbe dovuto operare distinzioni in rapporto al grado di esposizione dell'incarico pubblico al rischio di corruzione e all'ambito di esercizio delle relative funzioni, prevedendo coerentemente livelli differenziati di pervasività e completezza delle informazioni reddituali e patrimoniali da pubblicare"; sul punto la sentenza richiama infine la segnalazione dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) n. 6 del 20 dicembre 2017 che suggeriva a Parlamento e Governo una modifica normativa che operi una "graduazione degli obblighi di pubblicazione proprio in relazione al ruolo, alle responsabilità e alla carica ricoperta dai dirigenti".

A seguito della sentenza della Corte costituzionale del 21 febbraio 2019, l'ANAC è intervenuta nuovamente con la delibera 26 giugno 2019, n. 586. La delibera provvede a

revocare la sospensione della delibera n. 241 del 08.03.2017 operata con delibera n. 382 del 12 aprile del 2017, alla luce della sentenza e a identificare i dirigenti cui applicare la lettera c) e f) del comma 1 e il comma 1-ter dell'articolo 14 del D.lgs. 33/2013. Ad avviso dell'ANAC, gli obblighi di pubblicazione dei compensi percepiti riguardano tutti i dirigenti che prestano servizio presso le pubbliche amministrazioni pubbliche ed enti per i quali l'Autorità ha dato indicazioni nella delibera n. 241/2017 (par. 1 – "Amministrazioni ed enti destinatari delle Linee guida"). Si tratta delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, co. 2, del D. lgs. 30 marzo 2001, n. 165. La lett. c) dell'articolo sopra richiamato, come già previsto dalla delibera n. 241 del 08.03.2017, di cui si conferma la piena operatività, trova applicazione ai titolari di incarichi dirigenziali (statali e non), a qualsiasi titolo conferiti, anche senza procedure pubbliche di selezione. L'obbligo è da intendersi riferito ai dirigenti con incarichi amministrativi di vertice, ai dirigenti interni e a quelli "esterni" all'amministrazione, compresi i titolari di incarichi di funzione dirigenziale nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione pur non muniti della qualifica di dirigente pubblico o comunque non dipendenti di pubbliche amministrazioni. La disposizione è riferita anche ai dirigenti ai quali non sia affidata la titolarità di uffici dirigenziali ma che svolgono funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti dall'ordinamento.

Per quanto riguarda la pubblicazione dei dati reddituali e patrimoniali, essa riguarda i titolari di incarichi dirigenziali a capo di uffici che al loro interno sono articolati in uffici di livello dirigenziale, generale e non generale.

Ad avviso dell'Autorità, al fine di dare corretta attuazione alle indicazioni della Corte, è indispensabile che le amministrazioni non statali e quelle a cui non si applica direttamente l'art. 19, co. 3 e 4, del D.lgs. 165/2001, indichino chiaramente in un apposito atto organizzativo (si pensi ad esempio al regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi ovvero integrando, ove necessario, l'organigramma) quali sono le posizioni dirigenziali equivalenti a quelle dell'art. 19, co. 3 e 4, citato nei termini specificati sopra, ritenute dalla Corte sottoposte al regime di trasparenza rafforzata sui dati reddituali e patrimoniali. È necessario che tale atto sia pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale, sottosezione "Atti generali" e collegato con un link alla sottosezione di "Amministrazione Trasparente" relativa ai dirigenti.

Contro la delibera è stato presentato ricorso unitamente alla deliberazione n. 775

del 6 settembre 2019 dell'Azienda sanitaria locale di Matera, in cui si imponeva la pubblicazione dei dati patrimoniali e reddituali dei dirigenti sanitari titolari di struttura complessa. Il giudice amministrativo ha accolto il ricorso limitatamente alla deliberazione dell'ASL, "unico atto dal quale deriva il pregiudizio immediato e irreparabile alla riservatezza posto a base della domanda di sospensiva", sospendendone l'efficacia (TAR Lazio, sezione I, ordinanza 21 novembre 2019, 7579). Alla luce dell'ordinanza cautelare del Tar Lazio, fino alla definizione nel merito del giudizio l'ANAC ha deliberato di sospendere gli obblighi di pubblicare redditi e patrimoni dei soli dirigenti sanitari titolari di struttura complessa (delibera n. 1126 del 4 dicembre 2019). Con la medesima delibera l'ANAC ha rinviato al 1° marzo 2020 l'avvio dell'attività di vigilanza dell'Autorità sulla pubblicazione dei dati reddituali e patrimoniali ai dirigenti delle amministrazioni regionali e degli enti da esse dipendenti. Entro tale data le regioni, come stabilito all'esito di appositi incontri con l'ANAC, identificheranno le modalità con cui dare attuazione alla norma in considerazione delle peculiarità del proprio assetto organizzativo.

Da ultimo, il 5 febbraio 2020, in una **segnalazione inviata a Governo e Parlamento**, l'Autorità nazionale anticorruzione ha chiesto di apportare alcune modifiche alla disposizione in esame. L'Autorità in particolare ha sollecitato il Legislatore a graduare gli obblighi di pubblicazione dei dati patrimoniali e reddituali in relazione al ruolo, alle responsabilità e alla carica ricoperta dai dirigenti pubblici, tenuto conto che, in base a quanto previsto dal decreto, dette informazioni saranno oggetto esclusivamente di comunicazione all'amministrazione di appartenenza. L'ANAC ha inoltre chiesto di **non sospendere la pubblicazione dei compensi dei dirigenti** dal momento che sul punto la Consulta ha dichiarato la non fondatezza della questione di legittimità costituzionale.

La presente informativa sarà oggetto di aggiornamento a seguito della conversione in legge del D.L. 162/2019.

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Il Responsabile della Prevenzione
della Corruzione e della
Trasparenza
F.to Dott.ssa Filomena L. My